

La procedura amministrativa del percorso di formazione e di prova del personale docente ex DM 226/2022

www.facebook.com/max.bruschi
max.bruschi@istruzione.it

Isp. Max Bruschi

La procedura amministrativa si compone sostanzialmente di 4 fasi, anche se **PRIORITARIA** è la verifica della procedura attraverso la quale il docente è «entrato» nel periodo di formazione e prova:

1. verifica amministrativa se il docente ha assolto le condizioni formali:
 1. giorni di servizio;
 2. giorni di attività didattica;
 3. frequenza dei percorsi formativi;
 4. per i candidati della procedura ex articolo 59 comma 9 bis, inoltre, l'attestato di assolvimento dei 5 CFU del «Percorso di formazione e prova conclusiva» ex articolo 18 Decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108.
2. riunione del Comitato di Valutazione e relativo Verbale con Parere del Comitato di Valutazione;
3. valutazione da parte del Dirigente scolastico;
4. trasmissione degli atti.

Art. 3 DM 226/2022
per il computo

La verifica amministrativa spetta al Dirigente scolastico.

Nel caso il docente non abbia ottemperato anche a una sola delle tre condizioni prescritte, ovvero:

- servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni (ridotto proporzionalmente per i part time);
- 120 giorni di attività didattiche;
- almeno 50 ore di attività di formazione;

il DS dispone il rinvio. La procedura termina lì. Il CdV NON deve essere investito di nulla.

NB

Nel caso di docenti in periodo di prova dalla procedura ex articolo 59 comma 9 bis, inoltre, va verificata la presenza dell'attestato di assolvimento dei 5 CFU del «Percorso di formazione e prova conclusiva» ex articolo 18 Decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108.

Il verbale, immediatamente sottoscritto dai membri del CdV,

1) dà conto dei contenuti del colloquio nelle sue varie fasi:

Prima fase

- Presentazione delle attività di insegnamento e formazione e del portfolio
- Interventi

Seconda fase (accertamento traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente)

- Relazioni del tutor e del dirigente scolastico, anche sulla base delle schede di valutazione
- Intervento eventuale del docente in periodo di prova

2) Il parere del Comitato di Valutazione è atto inserito nel verbale, al fine di garantire l'economicità degli atti (si evita la moltiplicazione dei protocolli e delle firme...).

Il CdV delibera preliminarmente sul superamento/non superamento del test, identificando nel secondo caso le aree dell'allegato A ove si sono registrate le lacune.

Nel caso di NON superamento, il CMV dà comunque conto delle ulteriori lacune rispetto agli ambiti dell'articolo 4 comma 1, ma NON esprime parere sul complesso del percorso di formazione e periodo di prova.

Nel caso in cui sia deliberato il SUPERAMENTO del test, il CdV delibera successivamente il proprio parere sul complesso del percorso di formazione e periodo di prova.

Nel caso in cui il DS abbia dubbi e valuti l'eventualità di discostarsi dal parere del CdV, è NECESSARIO, ai fini della «logicità» della procedura, che PERLOMENO si astenga e metta la sua astensione a verbale.

Il DS può fare o meno proprio il parere del CdV. Nel caso se ne discosti, occorre MOTIVARE la difformità in maniera chiara.

Ricordo che nel caso di docenti che affrontino il periodo «**con riserva**», in caso di esito POSITIVO va apposta l'apposita **CLAUSOLA** al decreto, perché nel caso in cui un docente decada dalla procedura, il superamento RESTA VALIDO per il relativo grado:

«Il presente provvedimento è adottato nelle more dello scioglimento della riserva. In caso di scioglimento negativo della riserva, la conferma in ruolo è annullata, fermo restando il giudizio di assolvimento del percorso di formazione e periodo di prova per il relativo grado».

Nel caso di parere NEGATIVO in prima istanza e conseguente reiterazione, occorre, nel «dispone»,

- a) se il parere negativo è dovuto alla presa d'atto del mancato superamento del test, occorre fare riferimento alle aree dell'allegato A ove si sono registrate lacune, nonché agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 1 e indicare le «correlate forme di supporto formativo»;
- b) se il parere negativo, a test superato, è dovuto al «complessivo» percorso di formazione e periodo di prova, occorre, per gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 1 ove si sono registrate lacune, indicare le criticità e le correlate forme di supporto formativo;
- c) occorre inoltre, nella clausola finale, indicare che «il raggiungimento dei sopraindicati standard sarà altresì verificato, fermo restando la procedura prevista dalla normativa vigente, attraverso...».

A seconda degli esiti, il DS trasmette gli atti relativi.

ATTENZIONE

- Nel caso di docenti in periodo di prova da procedura ex articolo 59 comma 4, il «dispone» del DS riguarda, in prima battuta, SOLO il superamento del percorso di formazione e periodo di prova, perché la conferma in ruolo è subordinata al superamento della «prova finale», all'esito positivo della quale il DS procede al relativo «dispone».
- Per i soggetti ex articolo 59 comma 4, la riunione del comitato di valutazione e l'emanazione del «dispone» va TASSATIVAMENTE disposta entro il 19 giugno 2023. Unica ECCEZIONE, là ove sia un contingente dello scorso anno, può verificarsi il caso in cui il docente abbia già superato lo scorso anno la prova finale concorsuale. In tal caso, rientra nella disciplina generale.
- Ricordo che, nel caso di trasferimento a ciascun titolo del docente, va trasmesso immediatamente l'INTERO FASCICOLO alla nuova sede.

A seconda degli esiti, il DS trasmette gli atti relativi.

ATTENZIONE BIS

- Nel caso di docenti in periodo di prova da procedura ex articolo 59 comma 4, il «dispone» del DS riguarda, in prima battuta, SOLO il superamento del percorso di formazione e periodo di prova, perché la conferma in ruolo è subordinata al superamento della «prova finale», all'esito positivo della quale il DS procede al relativo «dispone».
- Per i soggetti ex articolo 59 comma 4, la riunione del comitato di valutazione e l'emanazione del «dispone» va TASSATIVAMENTE disposta entro il 19 giugno 2023. Unica ECCEZIONE, là ove sia un contingente dello scorso anno, può verificarsi il caso in cui il docente abbia già superato lo scorso anno la prova finale concorsuale. In tal caso, rientra nella disciplina generale.
- Ricordo che, nel caso di trasferimento a ciascun titolo del docente, va trasmesso immediatamente l'INTERO FASCICOLO alla nuova sede.

Attenzione. La procedura art. 5, c. da 5 /17, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, disciplinata dal [DM 119/2023](#), con cui sono stati inseriti con contratti a tempo determinato docenti di sostegno da GPS è DIVERSA dalla procedura ex art. 4.

Il periodo di formazione e prova si svolge nella stessa, identica maniera. Perché rappresenta, per così dire, il «momento unificante delle varie procedure».

Cosa cambia? Lo vediamo leggendo gli articoli 6, 7 e 8 del DM 119/2023.

1. Come per i docenti assunti ex art. 59 comma 4, il superamento del periodo di formazione e prova conduce a un ulteriore momento.
2. A DIFFERENZA dei docenti assunti ex art. 59 comma 4, l'esame finale, che porta alla immissione in ruolo, avviene IN UN MOMENTO DISTINTO, di fronte al CDV, INTEGRATO da un membro nominato dall'USR:

Art. 6, c. 2: «Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici».

Art. 6, c. 2: «Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici».

Art. 7: Con decreto del capodipartimento saranno definiti i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata

Art. 8: «La lezione simulata è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva»

La procedura si deve concludere entro il 15 luglio. Pertanto, il parere del CDV può essere ANTICIPATO rispetto al solito.

Il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal dirigente scolastico della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova.

La lezione simulata si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

In caso di assenza dalla prova o di inidoneità, il candidato DECADE dalla procedura.

Riferimenti

www.facebook.com/max.bruschi

<https://ispmaxbruschi.blogspot.com/>

max.bruschi@istruzione.it

Max Bruschi e Salvatore Milazzo, *Istituzioni di diritto scolastico*, Giappichelli, Torino
2023